



## COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile  
PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione della  
Giunta Comunale  
Seduta del 17 luglio 2015 n. 166**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **17** del mese di **luglio** alle ore **16:30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig.ra DI SIPIO            Nadia
2. Sig. DE IURE            Domenico
3. Sig. MENNA            Luca
4. Sig.ra RABOTTINI        Lucia Simona

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RAMMENTATE** le disposizioni del Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, il quale ha istituito e disciplinato l'addizionale comunale all'IRPEF;

**RICHIAMATE** le disposizioni del comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006, il quale, nel modificare l'articolo 1 del citato d.lgs. n. 360/1998, ha sostituito il comma 3 dello stesso articolo, stabilendo che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1197 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in argomento, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. La variazione dell'aliquota di compartecipazione della predetta addizionale non può eccedere, complessivamente 0,8 punti percentuali;

**RICHIAMATE**, altresì, le disposizioni recate dal comma 14, lett. a), dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, il quale ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'articolo 1 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ( con la sola eccezione del comma 4, che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ): tale ultima disposizione prevedeva la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 93 medesimo e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità;

**VISTO** quindi, che il quadro normativo sopra sinteticamente ricordato ha, di fatto, ripristinato la facoltà di incremento dei tributi comunali;

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 58 del 29.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberava di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nel Comune di Ortona per l'anno 2014 in misura pari allo 0,6%;

**VISTO** l'articolo 151 del d.lgs.n. 267/2000, secondo cui i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che nel sostituire il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000 ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. n.360/98, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31-03-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31-05-2015;

**VISTO**, infine, il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30-07-2015

**VISTO** l'articolo 42, comma II, lettera f), del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

**VISTO** pertanto che la determinazione delle aliquote dei tributi risulta di competenza della Giunta Comunale, in virtù della competenza residuale stabilita dall'articolo 48, comma II, del citato d.lgs. n. 267/2000;

**PRECISATO** peraltro, nel caso di specie, che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale, come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze della complessiva manovra di bilancio dell'Ente, in corso di predisposizione, e alle connesse determinazioni in termini di previsioni di entrata corrente, di dover determinare, per l'esercizio finanziario 2015, la misura dell'addizionale di che trattasi in misura pari allo 0,8%;

**PRECISATO** che la predetta determinazione dell'aliquota dell'addizionale risulta motivata dalla necessità di preservare condizioni di equilibrio finanziario dell'Ente, condizioni di equilibrio gravemente minacciate dai seguenti fatti gestionali che, di fatto, rendono indispensabile l'adozione delle misure di cui sopra:

- 1) Ulteriore contrazione delle assegnazioni a titolo di fondo di solidarietà comunale, in misura pari ad € 500.000,00 ca.;
- 2) Sussistenza di oneri straordinari derivanti da sentenze esecutive nn. 44/2012 del 12 marzo 2012, depositata il 27 marzo 2012 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, e sentenza n. 56 del 17 gennaio 2014 della Corte d'appello di L'Aquila, notificata a questo Ente in data 16.05.2014, con le quali, nei giudizi instaurati per il riconoscimento di responsabilità dell'incidente verificatosi il giorno 11.11.2000 in cui ha perso la vita Masia Antonio e relativo risarcimento del danno, veniva riconosciuta la responsabilità del Comune di Ortona, di Campanella Franco e Rocco, in proprio e quali soci della disciolta Campanella Franco & Rocco S.n.C. e di Proietto Ennio;
- 3) Necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria allo stanziamento obbligatorio a titolo di Fondo Crediti di dubbia esigibilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Dirigente del Settore servizi finanziari e risorse umane, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti unanimi

### **DELIBERA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai soli fini della formazione del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale al riguardo, in applicazione delle disposizioni recate in premessa, la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui alle norme del d.lgs. n. 360/98 e della legge n. 342/2000, per l'anno 2015, in misura pari allo 0,80 ( zero virgola otto per cento);
3. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE  
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to **DI SIPIO**

Ortona, ..... 23 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

---

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, ..... 23 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**